

IPOTESI DI ACCORDO A NORMA DEL CCNL 13 MAGGIO 2009 DEL COMPARTO DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE - CONSIGLIO PER LA RICERCA E SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA, - QUADRIENNIO NORMATIVO 2006-2009.

Oggetto: **mobilità tra profili a parità di livello ai sensi dell'art. 52 del CCNL 21/2/2002, quadriennio normativo 1998 - 2001.**

Il giorno 30 giugno 2012 presso la sede centrale del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura, tra

la Delegazione di parte pubblica, composta dal Presidente, Prof. Giuseppe ALONZO e dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe AMBROSIO,

e


i sigg. MASSIMO MORASSUT per la FLC CGIL
ROBERTO FLORIANI per la FIR CISL
SONIA OSTELCA per la UIL RUA
DOMENICO PEPPERONE per la ANPRI
_____ per l'USI RICERCA

rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria, firmatarie del CCNL comparto "Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione" del 13 maggio 2009 - quadriennio normativo 2006-2009.

in sede di contrattazione integrativa nazionale di Ente,

si è raggiunto, a tavoli separati (un tavolo con FLC CGIL, FIR CISL, UIL RUA, A.N.P.R.I. e un tavolo con USI RICERCA), il seguente accordo integrativo sull'applicazione dell'art. 52, CCNL 1998-2001 "mobilità di profilo a parità di livello":

1. il presente accordo si applica al personale del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura appartenente, alla data del 30 giugno 2012, ai livelli dal IV all'VIII con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 52 CCNL 1998-2001 del comparto delle Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per la mobilità di profilo a parità di livello;
2. possono presentare domanda tutti coloro che alla data del 30 giugno 2012 posseggano i seguenti requisiti:
 - a) possesso del titolo di studio richiesto e degli altri requisiti richiesti per l'accesso al nuovo profilo;
 - b) aver esercitato per non meno di un quinquennio attività che coincidano del tutto o in prevalenza con i contenuti professionali propri del profilo di destinazione ovvero che abbia acquisito la relativa professionalità attraverso appositi corsi di formazione certificati circa i percorsi formativi seguiti ed i contenuti di professionalità raggiunti oppure mediante corsi di formazione appositamente organizzati allo scopo;
3. il requisito di cui al precedente punto b), dovrà risultare per l'attività professionale svolta, da apposita certificazione rilasciata dal Dirigente del Servizio o dal Responsabile dell'Ufficio e dal Direttore del Centro/Unità di ricerca ove presta servizio il dipendente;



4. i corsi di formazione certificati circa i percorsi formativi seguiti ed i contenuti di professionalità raggiunti nel punto b) del precedente articolo 3, saranno oggetto di valutazione da parte di un'apposita commissione istituita presso l'Amministrazione centrale;
5. al fine di ottenere la certificazione di cui al punto precedente il dipendente dovrà farne richiesta scritta al Dirigente del Servizio, al Responsabile dell'Ufficio o al Direttore del Centro/Unità di ricerca. Una copia di detta richiesta dovrà essere inviata per conoscenza, alla sede centrale del CRA - Direzione Centrale Affari Giuridici. Il Dirigente del Servizio, il Responsabile dell'Ufficio e il Direttore del Centro/Unità di ricerca, ricevuta l'istanza, dovrà risconstrarla entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della medesima. A tal fine farà fede la data di acquisizione della richiesta del dipendente al protocollo dell'Ufficio;
6. qualora il Dirigente del Servizio, il Responsabile dell'Ufficio o il Direttore del Centro/Unità non rilasci la certificazione in parola, il dipendente potrà presentare ricorso alla Commissione di cui al punto successivo. Nell'atto di ricorso l'interessato dovrà esporre compiutamente i fatti ed i motivi alla base della propria pretesa anche trasmettendo la documentazione che riterrà opportuno. L'atto di ricorso dovrà pervenire alla Commissione (presso la Direzione Centrale Affari Giuridici) entro e non oltre 60 giorni dal ricevimento del diniego;
7. l'Amministrazione dovrà costituire entro 30 giorni dal presente accordo, una Commissione (denominata Commissione di Garanzia) con il compito di ricevere, esaminare e decidere il ricorso presentato dal dipendente ai sensi del punto precedente. Qualora esso venga accolto la decorrenza sarà quella inizialmente prevista. La Commissione, nell'ambito dell'attività istruttoria, potrà richiedere all'interessato ed al Dirigente del Servizio o al Direttore del Centro/Unità di ricerca ulteriori elementi ed atti;
8. in caso di carenza di requisiti l'Amministrazione respingerà la domanda.
9. ai sensi del CCNL, l'articolo 52 non potrà essere fruito se non siano trascorsi almeno 5 anni dal precedente passaggio ottenuto allo stesso titolo;
10. l'applicazione della mobilità secondo il presente accordo decorrerà dal 31 dicembre 2012, fermo restando, comunque, il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti.
11. fermo restando l'anzianità nel livello, l'anzianità nel nuovo profilo decorrerà dalla data della predetta data del 31 dicembre 2012.

Il presente accordo sostituisce a tutti gli effetti il CCI sottoscritto in data 8 novembre 2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA



LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

FLC CGIL

FIR CISL

UIL RUA

ANPRI

USI/R.d.B. RICERCA

